



FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE GIUSTIZIA

Audizione

della

Federazione Italiana Editori Giornali

**nell'ambito della proposta di legge in materia di
Diffamazione a mezzo stampa o di altro mezzo di
diffusione (A.C. 925-B)**

Roma – 9 dicembre 2014

La Fieg esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata da Governo e Parlamento alla riforma della disciplina dei reati di diffamazione con il mezzo della stampa.

Si tratta di una questione che da tempo è all'attenzione del legislatore, da risolvere con un intervento legislativo che contemperi, nell'ambito della legge ordinaria, diversi diritti di rango costituzionale, primi tra tutti le libertà di espressione, di critica e di cronaca e i diritti della personalità e, in particolare il diritto alla "onorabilità".

La Fieg, nel denunciare la crescita esponenziale del numero dei ricorsi (in media 400 procedimenti all'anno nei soli tribunali di Roma e Milano), il contenuto delle richieste risarcitorie in materia di diffamazione (una media di oltre 2 miliardi di euro nel periodo 1999-2009) nonché la durata delle relative cause (almeno 9 anni), nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera l'11 luglio 2013 nell'ambito della prima lettura del provvedimento, ha chiesto:

- l'eliminazione della pena detentiva, adeguando finalmente l'Italia agli standard europei e a quelli dei principali Stati occidentali dove la pena per i reati c.d. di opinione è soltanto di carattere pecuniario;
- una disciplina delle rettifiche che consenta la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede a dichiarazioni o rettifiche;
- un limite alla responsabilità penale del direttore e del vicedirettore delle pubblicazioni quando il delitto è conseguenza della violazione del dovere di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e una riduzione della pena oggi prevista;
- un limite al risarcimento del danno non patrimoniale qualora il giudice proceda alla sua liquidazione in via equitativa;
- la prescrizione breve di un anno dalla pubblicazione degli articoli per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni alla reputazione;
- la previsione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di c.d. liti temerarie, al fine di ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento.

Il testo ora all'attenzione della Camera, frutto della doppia lettura parlamentare, recepisce in gran parte le nostre richieste.

Relativamente alle disposizioni modificate od aggiunte dal Senato, formuliamo le seguenti osservazioni:

- l'integrazione operata dal Senato (al **comma 2, articolo 1**) circa la possibilità di non pubblicare dichiarazioni o rettifiche che siano documentalmente false

appare quanto mai opportuna per riequilibrare – almeno parzialmente – una disciplina del meccanismo di rettifica estremamente rigida che non prevede alcuna possibilità di commento e risposta da parte del mezzo di informazione. A tal fine sarebbe opportuno prevedere la possibilità di negare la pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche anche fondatamente false. Si propone, pertanto, di sostituire la locuzione “o non siano documentalmente false” con la locuzione “o non siano documentalmente o fondatamente false”;

- meritano attenta riflessione le disposizioni relative alle misure a tutela della persona diffamata, introdotte dal Senato con l'**articolo 3**, che sembrano riconoscere una sorta di diritto all'oblio.

Come peraltro ha evidenziato il Relatore illustrando il provvedimento, la norma in oggetto riguarda l'illecita pubblicazione di dati o notizie false. Si differenzia dal cosiddetto diritto all'oblio che concerne, invece, la pubblicazione di dati o notizie vere per i quali il lungo tempo trascorso non ne renderebbe più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi online.

Il diritto all'oblio, a differenza dell'illecita pubblicazione di dati o notizie false, è un diritto in conflitto con altri diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di informazione, di espressione e di stampa (articolo 21 della Costituzione) e con il diritto alla memoria. È pertanto necessario evitare ogni confusione tra la giusta e sacrosanta tutela della persona diffamata e la tutela definita in dottrina e giurisprudenza come diritto all'oblio.

Si propone, pertanto, la cancellazione dell'articolo 3.

La cancellazione della disposizione in oggetto non farebbe venir meno la tutela del diffamato se si considera che il diritto alla cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge è già previsto dalla legislazione vigente (articolo 7 del d.lgs. 196/2003 - Codice di protezione dei dati personali), come peraltro rilevato dalla scheda di lettura del provvedimento curata dagli Uffici della Camera (Scheda di lettura 18/2 del 17 novembre 2014).

In subordine, sarebbe quanto mai necessario specificare che il diritto a richiedere l'eliminazione di contenuti diffamatori presuppone una sentenza definitiva di condanna per diffamazione, esplicitando nel testo che la sentenza di condanna costituisce il solo e necessario presupposto per la domanda di eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori;

- la disciplina sulle cosiddette liti temerarie introdotta dal Senato (**articolo 4 e articolo 6**) costituisce un significativo passo in avanti al fine di ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un cospicuo risarcimento.

La formula utilizzata andrebbe però rafforzata, prevedendo – qualora risulti la temerarietà della querela o la malafede o la colpa grave di chi agisce per il risarcimento del danno – la condanna, e non solo la possibilità di condanna, del querelante o dell'attore al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

Si propone, pertanto, di sostituire le parole “il giudice può condannare” con le parole “il giudice condanna”.

- la previsione introdotta dal Senato (**articolo 2, comma 1**), secondo cui il direttore o il vicedirettore responsabile risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati, o presenta marcati profili di incostituzionalità (se intesa quale affermazione del principio che il direttore risponde, in caso di anonimo, come se fosse autore della pubblicazione illecita, sarebbe minato il principio della responsabilità penale personale) o è inutile (se intesa a riaffermare che anche nell'ipotesi di articoli non firmati si applica al direttore quanto previsto in materia di violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione di cui all'articolo 57 del codice penale).

Pertanto, si propone di cancellarla.

In aggiunta alle osservazioni sulle disposizioni introdotte o modificate dal Senato, auspichiamo che la Commissione giustizia riveda alcuni limiti presenti nel testo.

In particolare, segnaliamo la questione della **competenza territoriale nelle ipotesi di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica da parte di una testata giornalistica**, sulla quale si è svolto un acceso dibattito nell'aula del Senato e che desta grande preoccupazione tra gli editori.

Il comma 6 dell'articolo 1 del ddl prevede per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica la competenza del luogo di residenza della persona offesa.

La disposizione si presta ad una non auspicabile proliferazione di procedimenti penali per un identico articolo, tanti quanti siano i luoghi di residenza delle possibili persone offese, nonché le versioni, cartacee e internet, della stessa pubblicazione, sottoposte a differenti canoni di competenza territoriale, con conseguenze pesanti sulla stessa possibilità di difesa.

Si propone, limitatamente alle testate giornalistiche registrate (ex art. 5 della legge n. 47/1948), la competenza del giudice del luogo di registrazione della testata (in analogia con quanto avviene per le testate cartacee) confermando, nel caso di diffamazione commessa su mezzi di comunicazione non registrati, la competenza del giudice del luogo di residenza della persona offesa.

In alternativa e in via più generale, si potrebbe prevedere che “per il delitto di diffamazione a mezzo di giornali, periodici o altri prodotti editoriali è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale”.

Infine, sollecitiamo una riflessione su:

- l’ambito di applicazione della disciplina sulla stampa. La scelta di limitare il perimetro dell’informazione via web all’area assai circoscritta delle sole testate registrate appare discutibile. Sarebbe più opportuno estendere l’ambito di applicazione della legge sulla stampa dalla limitata categoria delle “testate giornalistiche online registrate ex art. 5” alla più estesa categoria dei “prodotti editoriali di cui all’articolo 1 della legge n. 62/2001”;
- la forma della rettifica. Per definire compiutamente le caratteristiche della rettifica e fissare al meglio le condizioni della correlativa causa di non punibilità per la diffamazione, andrebbe specificato che il limite delle “trenta righe con le medesime caratteristiche tipografiche” (già previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge n. 47/48) sia computato “con un numero di battute per riga pari a quelle dell’originaria notizia da emendare”. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che la rettifica, in relazione alla rilevante quantità delle stesse, vada pubblicata “nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce” (commi 2 e 3 dell’attuale articolo 8 della legge n. 47/48), “ovvero in apposito spazio all’interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche”;
- l’opportunità di cancellare, nel nuovo testo dell’articolo 13 della legge n. 47/48, il riferimento alla “consapevolezza della falsità” del fatto determinato attribuito alla persona e, al comma 3 del novellato art. 595 c.p., il riferimento all’impiego di “qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica” che si

sovrapporrebbe contraddittoriamente al “nuovo” articolo 13 della legge n. 47/48 che è stato riformato proprio per disciplinare la diffamazione commessa con qualunque mezzo di pubblicità.